

Decreto n. 920 del 12-04-2022

Oggetto: Rigetto della Richiesta di Contributo (RCR) per l'intervento di riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del 17/11/2016 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Nome/Denominazione: GIUSEPPINA MASSIMI

Ubicazione Immobile: VIA DE ANGELIS 6

Comune: ANCARANO

Identificazione immobile: Fg: 7 P.IIa: 41

Numero ISTANZA MUDE: 13-067002-0000015379-2020

Protocollo RA n. 0008372/21 del 12/01/2021

ID pratica: 3393

Esito: B

Tipologia: residenziale

Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

VISTO il decreto-legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTO l'art. 12 del menzionato decreto-legge con cui si stabilisce che il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

VISTE

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 17 novembre 2016 n. 4 *"Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili"* e ss.mm.ii.;

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 14 dicembre 2016 n. 8, *"Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi."* e ss.mm.ii.;

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 9 maggio 2020, n. 100, *"Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016"*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 con la quale è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il decreto n. 9/2019/SISMA del 9 settembre 2019 del Presidente della Regione/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

VISTA la Richiesta di Contributo (RCR) e la documentazione allegata, depositata su piattaforma MUDE con istanza n. 13-067002-0000015379-2020 dal professionista FOSCHI ERNESTO, incaricato dal Committente GIUSEPPINA MASSIMI in qualità di soggetto legittimato ai sensi del D.L. 189/2016 e delle Ordinanze Commissariali di riferimento;

VISTA la scheda AeDES n. 001 – ID 22791, redatta dalla squadra n. P858 in data 09/10/2016, che, nella sez. 9, riporta testualmente *“tutti i danni nonché le condizioni del fabbricato sono già preesistenti e non imputabili al sisma”*;

RICHIAMATA la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10-bis Legge 241/1990, trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. unico RA n. 0427195/21 del 26/10/2021;

VISTA la nota avente ad oggetto *“Richiesta chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 10 del D.L. 189/2016”* inviata, in data 26/10/2021 con prot. n. 0427248/21, al Comune di Ancarano e, per conoscenza, al tecnico incaricato;

VISTA la nota di riscontro presentata per mezzo pec dal tecnico incaricato ed acquisita dall'USR con prot. n. 0515919/21 del 15/11/2021;

VISTA la nota di riscontro trasmessa dal Comune di Ancarano con prot. n. 6806 del 16/11/2021, acquisita dall'USR con prot. n. 0519814/21 del 17/11/2021, con la quale si comunicava, altresì, che *“sono pervenute segnalazioni di danni con documentato crollo di cornicione a seguito della scossa del 30 ottobre 2016, e che pertanto tali danni non potevano essere rilevati in fase di sopralluogo per redazione scheda AeDES avvenuto in data antecedente”*;

VISTA la nota avente ad oggetto *“Richiesta chiarimenti a seguito di nota n. 6806 del 16/11/2021 del Comune di Ancarano”* inviata, in data 17/12/2021 con prot. n. 0555202/21, al Comune di Ancarano ed al tecnico incaricato mediante la quale lo scrivente Ufficio ha chiesto di fornire copia delle segnalazioni di danni ed ha altresì chiesto se il dichiarato crollo di cornicione fosse riferibile all'immobile oggetto di RCR, ovvero all'edificio adiacente;

VISTA la nota di riscontro trasmessa dal Comune di Ancarano con prot. n. 563 del 31/01/2022, acquisita dall'USR con prot. n. 0035233/22 del 31/01/2022, con la quale si comunicava quanto di seguito:

- *“analizzando contestualmente l'individuazione degli immobili nelle schede AeDES n. 001 del 09/10/2021 e n. 002 del 09/10/2021 sembra emergere una imprecisione dell'individuazione degli immobili poiché i subalterni si compenetrano sfalsati nei piani e non esiste una netta divisione verticale come invece rappresentato nelle schede di rilevamento del danno”*;
- *In merito al danno “crollo del cornicione” segnalato nella nostra precedente comunicazione si comunica che esso coinvolge lo spigolo sud-est della particella 41 tra via Coppi e via Faraone (erroneamente indicata nelle schede AeDES come via Flaiani) rientrante nel piano secondo del subalterno 5”*;

VISTE le osservazioni prodotte dal tecnico incaricato, per mezzo mail ordinaria in data 21/03/2022, in risposta alla nota di cui al prot. n. 0555202/21 del 17/12/2021;

CONSIDERATO che le unità strutturali individuate dai rilevatori AeDES risultano confermate dal tecnico incaricato e che il crollo del cornicione ha interessato, per come dichiarato dal Comune di Ancarano, l'unità strutturale adiacente, individuata dalla scheda AeDES n. 002, e non quella oggetto dell'istanza ID 3393;

CONSIDERATO altresì che non è stata fornita alcuna documentazione probante in ordine alle segnalazioni di ulteriori danni successivi alla data di redazione della suddetta scheda AeDES, né i proprietari hanno formalizzato opposizione alle risultanze del sopralluogo intervenuto, ovvero hanno formulato istanza di nuovo sopralluogo a seguito di eventuali ulteriori danni ascrivibili a successive scosse sismiche, nel rispetto delle procedure previste dalla circolare UC/TERAG 16/0073056 del 28/12/2016 del Dipartimento della Protezione Civile;

CONSTATATO che a seguito dell'esame delle osservazioni e della documentazione integrativa prodotte si è evidenziato il perdurare di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in ordine all'accertamento della completezza delle certificazioni e

dei documenti prodotti e alla verifica della legittimazione del richiedente e dei requisiti di abilitazione del professionista, condotta ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza n. 100/2020, come di seguito specificato:

EVIDENZIATO che il tecnico incaricato, in forza della procura di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) dell'OCSR n. 62/2018, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di rigettare** la domanda di contributo relativa all'edificio sito in VIA DE ANGELIS 6, Fg: 7 P.IIa: 41, del comune di ANCARANO e depositata su piattaforma MUDE con istanza n. 13-067002-0000015379-2020 dal professionista FOSCHI ERNESTO, incaricato dal Committente GIUSEPPINA MASSIMI, in qualità di soggetto legittimato ai sensi del D.L. 189/2016 e delle Ordinanze Commissariali di riferimento;
- **di far constare** che il tecnico incaricato, cui il presente provvedimento è trasmesso tramite PEC, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;
- **di dare atto** che la natura del contributo pubblico richiesto è estranea alla giurisdizione esclusiva del GA (perché non attiene agli aspetti edilizi del procedimento) e alla giurisdizione amministrativa di legittimità (che presuppone l'esercizio del potere autoritativo da parte della PA), ma involge il diritto soggettivo all'erogazione del contributo sulla base di criteri e modalità predeterminati dal D.L. 189/2016 e dalle relative ordinanze attuative. Contro il presente provvedimento è pertanto ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Comune di competenza ed al richiedente, per il tramite del tecnico incaricato, mediante procedura informatica;
- **di pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale della Regione Abruzzo nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii..

Teramo, 12 aprile 2022

L'istruttore Tecnico

Ing. Simona Di Marzio

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Simona Di Marzio

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

(firma digitale ARUBA n° 6130940001994000)